



Numero del documento: ASTRA-8F8B3401/1317

Berna, 1° ottobre 2023

Istruzioni sulla compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20)

L'Ufficio federale delle strade (USTRA),

visto l'articolo 75 capoverso 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)¹ e d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein,

emana le **seguenti istruzioni:**

1. Art. 1 Scopo

Le presenti istruzioni sono intese a facilitare e uniformare la compilazione dei rapporti di perizia (moduli 13.20 A e 13.20 B).

Si suddividono in:

- disposizioni generali;
- Guida per la compilazione dei rapporti di perizia (appendici I, Ia, Ib, Ic);
- altre spiegazioni e integrazioni relative alla procedura di notifica tra Cantoni e Confederazione (appendici II-VIII).

2. Art. 2 Campo d'applicazione

2.1. Le istruzioni sono vincolanti per:

- a) autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein;
- b) UDSC;
- c) titolari dell'omologazione (approvazione del tipo) di veicoli a motore e rimorchi;
- d) produttori di veicoli a motore e rimorchi nel territorio doganale svizzero;
- e) stabilimenti di assemblaggio con sede nel territorio doganale svizzero;
- f) aziende autorizzate dalle autorità d'immatricolazione a collaudare veicoli omologati ai sensi dell'articolo 32 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)². Per queste aziende le autorità d'immatricolazione possono emanare istruzioni integrative;
- g) importatori di veicoli dotati di certificato di conformità europeo (CoC) in formato elettronico o cartaceo.

¹ RS 741.51

² RS 741.41

2.2. Le istruzioni riguardano sia

- a) il rapporto di perizia, modulo 13.20 A (in formato cartaceo di colore camoscio) per la prima immatricolazione di veicoli in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, sia
- b) il rapporto di perizia, modulo 13.20 B (in formato cartaceo di colore azzurro) per la notifica di modifiche ai sensi dell'articolo 34 capoversi 2-4 OETV.

3. Art. 3 Principi

- 3.1. I rapporti di perizia devono essere compilati secondo l'articolo 75 capoversi 1-3 OAC, osservando la Guida per la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (appendici I, Ia, Ib e Ic), gli elenchi (appendici II e III), le tabelle (appendici IV e V) e il documento relativo ad attribuzione del numero di matricola, verifica dello sdoganamento e dell'imposizione (appendice VI).
- 3.2. Per l'immatricolazione di veicoli carrozzati omologati senza modifiche tecniche vanno compilati, sul fronte, i campi 18, 23 e 94 e, se del caso, i campi 17, 17a, 40-46 e 48.
 - a) Per i veicoli per i quali il campo 24 sul fronte riporta la dicitura «IVI» o «IVIX» vanno compilati anche i campi 26a, b e d sul retro. La dicitura «IVI» è inserita per veicoli importati secondo il punto 2.1. lettera g. Viene aggiunta una «X» (IVIX) qualora l'importatore rifiuti di comunicare informazioni sensibili sotto il profilo della protezione dei dati.
 - b) Per i veicoli il cui numero di omologazione/scheda tecnica svizzere è riportato nel campo 24 sul fronte vanno compilati anche i campi 19-22, 25-27, 30-33, 35, 37, 47, 55, 72, 76, 78*, 90-93 dello stesso lato. Le varianti previste dall'omologazione (ad es. numero di porte, cambio, cerchi, pneumatici, potenza del motore) devono essere indicate di conseguenza.
- 3.3. Per l'immatricolazione di veicoli di cui è omologato solo il telaio non modificato devono essere compilati i campi indicati al punto 3.2. e tutti quelli non riguardanti l'omologazione.
- 3.4. Per l'immatricolazione di veicoli omologati a cui sono state apportate modifiche devono essere compilati i campi indicati al punto 3.2. e tutti quelli interessati dalle modifiche. Nel caso di una semplice notifica di modifiche (modulo 13.20 B) devono essere compilati almeno i campi 18, 21 e 23, oltre a quelli interessati dalle modifiche. Se la modifica riguarda il campo 23 occorre indicare il vecchio e il nuovo numero di telaio.
- 3.5. Per l'immatricolazione di veicoli non omologati devono essere compilati i campi indicati al punto 3.2. e tutti gli altri campi applicabili.
- 3.6. Qualora la licenza di circolazione riporti decisioni ufficiali, le informazioni corrispondenti devono essere inserite nei campi 13 e 14 (Annotazioni cantonali/Decisioni dell'autorità). In mancanza di spazio, compilare il «Foglio supplementare (allegato) Cambiamenti tecnici». Nel caso dei veicoli eccezionali occorre indicare anche le deroghe, sul retro del rapporto di perizia.
- 3.7. In ogni caso, il rapporto di perizia deve indicare se si tratta di un veicolo nuovo o usato. Se il veicolo è dotato di un contachilometri o un contaore, vanno inseriti anche i relativi valori rilevati al momento della perizia (campo 26a sul retro). Se il veicolo è stato immatricolato all'estero da oltre un anno oppure se i valori del contachilometri o del contaore sono superiori rispettivamente a 2000 km o 70 ore, indicare «usato» nel campo 26b (art. 30 cpv. 2 OETV).
- 3.8. Per i veicoli già regolarmente immatricolati all'estero, il modulo 13.20 A deve essere accompagnato dai documenti d'immatricolazione esteri.

*) solo per motoveicoli

4. Art. 4 Correzioni

- 4.1. I rapporti di perizia devono essere compilati a macchina, in stampatello o su supporto informatico. Eventuali correzioni sono effettuate semplicemente depennando e sovrascrivendo il testo errato. Fatta eccezione per i casi di cui al punto 4.5., il correttore le vidima apponendo la propria sigla e il timbro.
- 4.2. La correzione del numero di telaio si limita alla rettifica di singoli caratteri palesemente errati.
- 4.3. Il campo 94 «Bollo doganale» può essere corretto solo dall'UDSC.
- 4.4. Le informazioni contenute nei campi 17, 18, 21 e 23 possono essere corrette solo dall'USTRA, dall'UDSC o dalle autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein.
- 4.5. Fatta eccezione per i veicoli con la dicitura «IVI» o «IVIX» nel campo 24 sul fronte,
 - a) il titolare dell'omologazione può apportare modifiche nel campo 24;
 - b) la persona autorizzata a effettuare il collaudo in officina può sostituire il numero di omologazione nel campo 24 se il titolare ha indicato il «nuovo» numero sul retro del modulo 13.20 A;
 - c) entrambi i soggetti summenzionati possono apportare modifiche nei campi 19 e 20 nonché 25-27, 30-33, 35, 37, 55, 72, 76 e 78* sulla base dell'omologazione valida.
- 4.6. Le correzioni devono essere vidimate dalle autorità federali con il timbro ufficiale, dalle autorità d'immatricolazione con il timbro ufficiale e la firma dell'esperto della circolazione e dalle persone autorizzate di cui al punto 4.5. lettere a-c con la firma. Più correzioni possono essere vidimate con un'unica nota (ad es. correzione campi 24, 32 e 37, timbro e firma).

5. Art. 5 Duplicati

I duplicati dei rapporti di perizia 13.20 A smarriti devono essere richiesti all'importatore o al produttore svizzero, per i veicoli importati direttamente all'ufficio doganale che ha provveduto all'imposizione fiscale.

6. Art. 6 Numero di matricola

L'indicazione del numero di matricola si basa sui seguenti principi (cfr. appendice VI delle presenti istruzioni):

- 6.1. Il numero di matricola degli autoveicoli da trasporto prodotti all'estero è apposto dall'ufficio doganale sul rapporto di perizia al momento dell'imposizione all'importazione provvisoria o definitiva. Sono fatti salvi gli accordi in merito tra UDSC e operatori doganali (agenzie di sdoganamento o importatori)
- 6.2. Il numero di matricola degli autoveicoli da trasporto prodotti in Svizzera di peso totale massimo di 3,5 t (eccettuati i motoveicoli) è apposto dall'ufficio doganale sul rapporto di perizia al momento dell'imposizione fiscale secondo la legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)³. Sono fatti salvi gli accordi in merito tra l'UDSC e gli operatori doganali (agenzie di sdoganamento o produttori).
- 6.3. Il numero di matricola degli altri veicoli secondo i punti 6.1. e 6.2., per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione doganale (moduli 15.30/40), è indicato nel rapporto di perizia dalle autorità d'immatricolazione cantonali al momento della prima immatricolazione.

*) solo per motoveicoli

³ RS 641.51

7. Art. 7 Controllo

Le autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché l'USTRA e l'UDSC sono tenuti a controllare i rapporti di perizia. I moduli incompleti o non compilati secondo le istruzioni devono essere rettificati o, altrimenti, respinti.

8. Art. 8 Disposizioni finali

- 8.1. Il settore Immatricolazioni dell'USTRA può modificare le appendici d'intesa con le autorità d'immatricolazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) e l'UDSC.
- 8.2. Le istruzioni del 1° settembre 2022 sulla compilazione dei rapporti di perizia moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20) sono abrogate.
- 8.3. Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2023.

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Appendici:

Appendice I	Guida per la compilazione dei rapporti di perizia moduli 13.20 A e 13.20 B
Ia	Guida per la compilazione del rapporto di perizia, modulo 13.20 A, per i controlli di identificazione effettuati da esperti della circolazione secondo l'articolo 30a capoverso 1 lettera a OETV (veicoli della categoria M ₁)
Ib	Guida per la compilazione del rapporto di perizia, modulo 13.20 A per i titolari di approvazioni del tipo (AT) o schede tecniche (ST) svizzere ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1, lettera a OETV
Ic	Guida per la compilazione del rapporto di perizia, modulo 13.20 A per l'immatricolazione di veicoli sulla base di dati IVI
Appendice II	Elenco dei generi di veicoli
Appendice III	Elenco delle forme di carrozzerie
Appendice IV	Tabella delle dipendenze fra i generi di veicoli e le forme di carrozzeria
Appendice V	Tabella delle dipendenze fra le forme di carrozzeria e i generi di veicoli (con le abbreviazioni delle forme di carrozzeria)
Appendice VI	Attribuzione del numero di matricola; Controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione
Appendice VII	Rapporto di perizia modulo 13.20 A
Appendice VIII	Rapporto di perizia modulo 13.20 B